

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 290

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 novembre 2003)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio legislativo

Relazione illustrativa

Con il presente regolamento si intende modificare l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, che disciplina lo "sportello telematico dell'automobilista", estendendo la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ~~alla reinscrittura, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà, a tutti gli~~ autoveicoli, i motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Il d.P.R. n. 358 del 1998, all'articolo 1, comma 1, esclude, invece, la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate presso lo sportello telematico nei casi di immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione non ufficiali, di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero, nonché nei casi di registrazione della proprietà di veicoli nuovi importati dall'estero.

La modifica del regolamento di semplificazione si rende necessaria a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea della procedura d'infrazione n. 2000/2314, ex articolo 226 del Trattato; la Commissione ha infatti emesso, in data 17 dicembre 2002, un parere motivato nei confronti dell'Italia, nel quale si sostiene che la misura limitativa introdotta all'articolo 1, comma 2, sarebbe discriminatoria, considerato che la disposizione in questione riguarda soltanto specifiche autovetture d'importazione e che pertanto tale misura avrebbe un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Tali limitazioni sono altresì giudicate dalla Commissione ingiustificate in quanto fondate esclusivamente sulla provenienza del veicolo. La Commissione ha pertanto giudicato prevalente il contrasto con gli obblighi imposti dagli articoli 28-30 del Trattato CE, ritenendo peraltro non debitamente giustificata l'esigenza dell'introduzione delle illustrate limitazioni per il conseguimento degli obiettivi di ordine pubblico, invocati a sostegno del d.P.R. n. 358/2000.

Di conseguenza l'Italia è stata invitata ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato, onde evitare il ricorso alla Corte di giustizia.

Lo schema di regolamento consta di un unico articolo, che novella il comma 1 dell'articolo 1, del d.P.R. n. 358/2000.

Sulla base della nuova formulazione della disposizione di cui al citato comma 1 dell'articolo 1, l'ambito di applicazione del regolamento di semplificazione che si modifica, è esteso a tutti i veicoli importati, con la sola esclusione delle immatricolazioni di veicoli nuovi, importati attraverso canali non ufficiali, da paesi terzi extracomunitari o non rientranti in ambito S.F.E., dei veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno degli Stati predetti, nonché delle registrazioni di proprietà di veicoli nuovi importati dai medesimi paesi.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) necessità dell'intervento normativo:

L'intervento normativo che si intende realizzare risponde all'esigenza di un adeguamento della normativa nazionale vigente in materia, quale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, all'ordinamento comunitario. La Commissione europea ha infatti emesso un parere motivato con riferimento al regolamento di semplificazione di cui al citato d.P.R. n. 358/2000, rilevando la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 28-30 del trattato C.E., in quanto il provvedimento conterrebbe disposizioni discriminatorie tali da scoraggiare l'importazione di veicoli, nonché ingiustificate in quanto fondate esclusivamente sulla provenienza del veicolo.

b) analisi del quadro normativo:

Il presente regolamento è volto a modificare l'ambito di applicazione del regolamento di semplificazione recato dal d.P.R. n. 358 del 2000, emanato in attuazione della previsione di cui al numero 29 dell'allegato 1 della legge n. 50/1999. Il regolamento di semplificazione ha disciplinato i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli. La disciplina di tali procedimenti è contenuta nelle seguenti norme: articoli da 93 a 103 del d.lgs. n. 285/1992, r.d.l. n. 436/1927, convertito dalla legge n. 510/1928, r.d. n. 1814/1927, legge n. 952/1997, legge n. 187/1990, d.P.R. n. 495/1992. Tali disposizioni sono state inserite nell'elenco dei riferimenti normativi previsti al n. 29 dell'allegato 1 della legge n. 50/1999.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

Il presente regolamento incide, come già rilevato, sull'ambito di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000, estendendo l'applicazione delle procedure ivi previste anche a tutti i veicoli provenienti da paesi membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il presente regolamento appare in linea con l'ordinamento comunitario, in quanto è volto ad adeguare la normativa nazionale vigente in materia, dettata dal d.P.R. n. 358/2000, alla normativa comunitaria.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Lo schema di regolamento disciplinando le procedure relative alle iscrizioni e successive variazioni nei pubblici registri nazionali di autoveicoli e motoveicoli, si ritiene che rientri nell'ambito della materia "*ordinamento civile dello Stato*". Tali procedure, peraltro, richiedono necessariamente una disciplina uniforme e certa per gli operatori sul territorio nazionale.

La disciplina in esame non si ritiene pertanto invasiva delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché di quelle individuate a livello legislativo per le regioni e gli enti locali.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non si rilevano interferenze con leggi di trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Il regolamento non introduce nuove definizioni normative.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;

Il provvedimento richiama nell'alinea l'articolo 1 del d.P.R. n. 258 del 2000, che si novella. Tale d.P.R. non ha subito finora modifiche ed integrazioni.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Il presente regolamento reca una novella all'articolo 1 del d.P.R. n. 358 del 2000, al fine di mantenere una disciplina organica della materia.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il regolamento non comporta effetti abrogativi neppure impliciti, ma ha effetti sostitutivi e, in particolare, ampliativi della normativa sulla quale interviene.

3. Ulteriori elementi

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali prevalenti nella specifica materia né giudizi di costituzionalità pendenti.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non si riscontrano progetti di legge vertenti sulla specifica materia disciplinata dal regolamento attualmente pendenti in Parlamento.

4. Valutazione dell'impatto amministrativo

Il d.P.R. n. 358 del 2000 che il presente provvedimento intende modificare, ampliandone l'ambito di applicazione, ha introdotto procedure semplificate per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà, la reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,

attraverso l'istituzione dello "sportello telematico dell'automobilista" presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali ACI che gestiscono il P.R.A., le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica.

L'utente recandosi presso lo sportello ottiene il rilascio contestuale dei documenti di circolazione e di proprietà, beneficiando altresì di una diffusione capillare sul territorio, considerata la molteplicità degli uffici cui è offerta la possibilità di attivare lo sportello telematico.

Con il presente regolamento ampliandosi l'ambito di applicazione del predetto d.P.R. n. 358 del 2000, si estende il ricorso alle procedure semplificate, attraverso lo sportello telematico, per tutti gli autoveicoli e motoveicoli provenienti dai paesi U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

PROVVEDIMENTO PROPOSTO

titolo e tipologia

regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto legge	d. lgs.	d.P.R. X	d.P.C.M.	d.m.	altro
--------------	-------------	---------------	---------	----------	----------	------	-------

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

codificato (indicare il numero)	descrizione	GM o GS di riferimento
18	Delegificazione e riduzione eccessi regolamentari o amministrativi	GM-3

FONTE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

tipo	Data	numero	tipo	data	numero
d.P.R.	19 settembre 2000	358			

STANZIAMENTI DI BILANCIO

es. fin. 2003	es. fin. 2004	es. fin. 2005	eventuali oneri a regime

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI

tipo	contenuto	scadenza

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 SETTEMBRE 2000, N. 358, RECANTE REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'IMMATRICOLAZIONE, AI PASSAGGI DI
PROPRIETÀ E ALLA REIMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, DEI
MOTOVEICOLI E DEI RIMORCHI.

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 c, in particolare l'allegato 1, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III, capo III, sezione III, e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno
2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 18 settembre 2003;

Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 20 ottobre
2003;

Acquisito il parere della...Commissione della Camera dei deputati in data..... e della
Commissione del Senato della Repubblica in data.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del d.P.R. n. 358 del 2000)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da ~~quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo~~, attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di ~~documentazione di~~ circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

Dot. Vescovelli
24/10/2003

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 29629/03

del 20/10/2003

Proc. n. S/581




Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Legislativo
Corso Vittorio Emanuele, 116
Palazzo Vidoni
00186 ROMA

Oggetto: Richiesta di parere in merito allo schema di regolamento di modifica dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, riguardante "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi".

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata da codesto Dipartimento in relazione allo schema di regolamento di cui in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, fa presente che non ha rilievi da formulare.

Lo schema di regolamento infatti tiene conto dei rilievi riguardanti il carattere discriminatorio delle limitazioni poste dalla precedente normativa, sollevati dalla Commissione Europea con il parere del 17 dicembre 2002 a cui la modifica introdotta si conforma.

Dir. FGR



IL SEGRETARIO GENERALE
R. Cecchi



*Garante per la protezione
dei dati personali*
Servizio relazioni istituzionali

*Do Haer Veechelt
19/9/2003*

Roma, *18 settembre 2003*
Prot. *14336/29591*

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio legislativo

46.220

ROMA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
034434 22.09.03
ARCHIVIO <i>46.220</i>


(ril. 34254/03/46.220 del 16 settembre 2003)

Oggetto: *schema di regolamento di modifica del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla ricimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.*
Richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si comunica che l'Autorità non ha particolari osservazioni da formulare e rivolge preghiera di menzionare nelle premesse del regolamento l'avvenuta consultazione del Garante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Giovanni Buttarelli)

Giovanni Buttarelli



Lettera Vicecancelliere
10/9/2003

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3479/03

Roma, addì 9 settembre 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di regolamento per la modifica del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, concernente la semplificazione dei procedimenti relativi alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 3199/03, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'attare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI

- Dipartimento funzione pubblica -

ROMA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
034174 11.09.03
ARCHIVIO 46220



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 agosto 2003

N. della Sezione: 3199/03

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento per la modifica
del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358,
concernente la semplificazione dei
procedimenti relativi alla
immatricolazione, ai passaggi di
proprietà e alla reimmatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. n. 33414/03-46.220, in
data 31 luglio 2003, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica - chiede il parere
del Consiglio di Stato in merito allo
schema di regolamento indicato in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi
Lodi;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il Dipartimento della funzione pubblica espone che lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto al fine di modificare l'ambito di applicazione del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che disciplina lo "sportello telematico dell'automobilista" estendendo la semplificazione dei procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà, a tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo.

Il suddetto d.P.R. n. 358 del 2000, all'articolo 1, comma 1, esclude, ~~invece, la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate presso lo sportello telematico~~ nei casi di immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali di importazione non ufficiali, nei casi di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero, nonché nei casi di registrazione della proprietà di veicoli nuovi importati dall'estero.

L'iniziativa trae origine dall'avvio, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione n. 2000/2314, ex articolo 226 del Trattato: la Commissione ha infatti emesso, in data 17 dicembre 2002, un parere motivato nei confronti dell'Italia nel quale si sostiene che la misura limitativa introdotta dall'articolo 1 del citato regolamento sarebbe discriminatoria, considerato che la disposizione in questione riguarda soltanto specifiche autovetture di importazione e che, pertanto, tale misura avrebbe un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Tali limitazioni, ad avviso della Commissione, sarebbero altresì ingiustificate in quanto fondate esclusivamente sulla provenienza del veicolo. La Commissione ha, pertanto, giudicato prevalente il contrasto con gli obblighi imposti dagli articoli 28-30 del Trattato CE, ritenendo non debitamente giustificata l'esigenza dell'introduzione delle

limitazioni in parola per il conseguimento degli obiettivi di ordine pubblico invocati a sostegno della normativa regolamentare di cui si tratta.

Di conseguenza, l'Italia è stata invitata ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato, onde evitare il ricorso alla Corte di giustizia.

Con lo schema in esame, che consta di un unico articolo, inteso a sostituire il comma 1 del surricordato articolo 1 del d.P.R. n. 358 del 2000, si mantengono le limitazioni precedentemente previste soltanto per le immatricolazioni e le registrazioni delle proprietà relative a veicoli provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Nel prendere atto di quanto sopra la Sezione non ha rilievi da formulare sul contenuto dello schema regolamentare in discorso.

Per quanto concerne il procedimento deve sottolinearsi che, trattandosi di una modifica ad un atto normativo preesistente, debbono seguirsi le stesse modalità precedentemente osservate e, conseguentemente, prima dell'emanazione del decreto dovranno essere acquisiti, oltre ai previsti pareri delle Commissioni parlamentari, anche gli avvisi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il Collegio non può omettere di rilevare, poi, che il regolamento in questione deve essere emanato sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze; gli atti relativi all'intervenuto concerto, peraltro, non sono stati inviati, come di consueto, al Consiglio di Stato. Nel caso di specie, tuttavia, tenuto conto della natura sostanzialmente vincolata dell'iniziativa, si prende atto della preliminare deliberazione in proposito del Consiglio dei Ministri - che dalle premesse dello schema risulta intervenuta nella riunione del 19 giugno 2003 - pur riaffermandosi che il concerto interministeriale deve correttamente

svolgersi con la previa acquisizione in sede tecnica delle osservazioni che possono essere formulate dai competenti uffici dei singoli Ministeri.

In ogni caso si fa presente che, nell'ipotesi che vengano acquisite osservazioni di rilievo sostanziale, da parte delle menzionate Autorità, ovvero anche da parte di altri organi ministeriali, tale osservazioni dovranno essere trasmesse a questo Organo consultivo ai fini di un nuovo, definitivo esame dello schema di regolamento.

Sul piano meramente formale si segnala che l'articolo non risulta formulato in aderenza ai criteri indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante la "Guida alla redazione dei testi normativi", che a pagina 29 indica le modalità ~~per apportare modifiche testuali agli atti normativi vigenti, specificando che la parte introduttiva (denominata "alinea") termina con i due punti ai quali fa seguito la parte novellistica, inscritta tra virgolette, in apertura e in chiusura, che deve essere riportata a capo quando, come, nella specie, consista, nella sostituzione di uno o più commi.~~

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto:
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Elvio Piccini)

Elvio Piccini